
	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	<i>3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici</i>	Pagina 1 di 15

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici


Progettista incaricato

- **Dott. Alberto Mari – Dirigente Fisico – SOD Fisica Sanitaria**
- **Arch. Eleonora Marini – Dirigente Architetto – SO Gestione Attività Edili e Impianti**

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici	Pagina 2 di 15

INDICE

Articolo 1	DEFINIZIONI	3
Articolo 2	OBIETTIVI E CONTESTO	4
Articolo 3	OGGETTO.....	4
Articolo 4	DESCRIZIONE, QUANTITA' E SPECIFICHE TECNICHE DELLE ABM	6
Articolo 4bis	INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AMPLIAMENTI GAMMA	6
Articolo 5	PERIODO DI GARANZIA DELLE ABM	6
Articolo 6	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER AS3 – ESECUZIONE LAVORI.....	7
Articolo 7	DESCRIZIONE, QUANTITA' E SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI ACCESSORI.....	7
Articolo 8	CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELLE ABM	9
Articolo 7bis	INTEGRAZIONI HW e SW	8
ARTICOLO 9	TERMINI DI ESECUZIONE.....	9
ARTICOLO 10	PENALI.....	11
ARTICOLO 11	RESPONSABILITA' PER DANNI A TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA	12
Articolo 12	Contestazioni e riserve dell'Esecutore	14
Articolo 13	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI.....	14
	Allegati al Capitolato.....	15

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici	Pagina 3 di 15

Articolo 1 DEFINIZIONI

1.1 Apparecchiature: con il termine generico “apparecchiature” si intendono le “Apparecchiature biomediche”.

1.2 Apparecchiatura elettromedicale: Apparecchio elettrico dotato di una parte applicata che trasferisce energia verso il paziente, o rileva tale trasferimento di energia verso il o dal paziente:

- che è dotato di non più di una connessione ad una particolare alimentazione di rete;
- per cui è previsto dal suo fabbricante che possa essere impiegato nella diagnosi, nel trattamento o monitoraggio di un paziente, oppure per compensare, lenire una malattia, le lesioni o le menomazioni (III edizione della Norma CEI EN 60601-1).

1.3 Accessorio: parte aggiuntiva prevista per essere utilizzata, insieme all'apparecchio, allo scopo di:

- realizzare la DESTINAZIONE D'USO
- adattarlo per un uso speciale,
- facilitare il suo utilizzo,
- migliorare le sue prestazioni, oppure
- permettere di integrare le sue funzioni con quelle di un altro apparecchio

1.4 Apparecchiatura biomedica (ABM) – Tecnologia biomedica (TB): qualsiasi sistema, apparecchiatura, impianto o strumento, utilizzato da solo o in combinazione con altri sistemi/apparecchiature (biomediche e non), compreso il software impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, impiegato sull'uomo a fini di:

- diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; o diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
- studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; o intervento sul concepimento,

la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere eventualmente assistita da questi mezzi;

Oppure qualsiasi strumento, apparecchio, attrezzatura o sistema utilizzato da solo o in combinazione, impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente al fine di fornire informazioni: o su uno stato fisiologico o patologico, o o su un'anomalia congenita, oppure

- che consentano di determinare la sicurezza e la compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o
- che consentano di controllare le misure terapeutiche.

Oppure qualsiasi accessorio, ovvero qualsiasi prodotto che, pur non essendo una tecnologia biomedica, utilizzato con una tecnologia biomedica per consentirne l'utilizzazione;

(adattamento da rif.ti normativi: MDR 745/2017, norme CEI EN 60601-1, class. 62-5 - terza edizione e CEI EN 60601-1-1, class. 62-51)

Sono ad esempio considerate ABM tutti e non solo i dispositivi medici appartenenti alla categoria Z11-Z12 (Apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiali), W02 (Strumentazione IVD), L (Strumentario chirurgico pluriuso o riusabile) di cui alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (approvazione della Commissione Unica dei Dispositivi medici del 19 dicembre 2007 e s.m.i.). Le apparecchiature elettromedicali ed i sistemi elettromedicali sono apparecchiature biomediche.

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici	Pagina 4 di 15

1.5 Sistema elettromedicale: combinazione, specificata dal FABBRICANTE, di più apparecchi, almeno uno dei quali deve essere un APPARECCHIO EM, e interconnessi mediante una CONNESSIONE FUNZIONALE o mediante una PRESA MULTIPLA (III edizione della Norma CEI EN 60601-1).

1.6 Parco Tecnologico Aziendale: insieme di tutte le ABM presenti e in utilizzo presso AOU

1.7 AOU: Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche – Stazione Appaltante

1.8 RUP: Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023

1.9 DEC: Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023

1.10 Esecutore: Operatore economico, con idoneità monosoggettiva ovvero plurisoggettiva, al quale è stato affidato l'appalto ed è quindi obbligato ad eseguire le prestazioni dedotte nel contratto.

1.11 SO/SOD: Struttura Organizzativa / Struttura Organizzativa Dipartimentale simili alle già note Unità Operative.

Articolo 2 OBIETTIVI E CONTESTO

2.1 L'obiettivo specifico che si persegue con l'appalto consiste nell'acquisizione in noleggio di tre apparecchiature di alta qualità, che abbiano le caratteristiche adatte a alla sostituzione di: angiografo biplano fuori uso con uno nuovo presso la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano fuori uso con uno nuovo presso la sala di emodinamica e di un sistema pet-ct ad oggi funzionante presso la medicina nucleare del p.o. di Torrette. Tali sistemi sono individuati in alcuni percorsi diagnostico terapeutici assistenziali ai quali l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche si attiene. La soluzione fornita inoltre deve garantire il mantenimento degli standard di qualità del percorso di cura del paziente, limitando al massimo eventuali impatti nella gestione della routine clinica.


2.2 L'intervento viene attuato tramite la stipula di Accordo quadro comprendente quale prestazione principale, la fornitura in noleggio delle n. 3 ABM e delle relative apparecchiature accessorie, dei servizi accessori iniziali oltre alla fornitura in acquisto degli arredi e apparecchiature previste per l'allestimento dei locali interessati, comprese eventuali opzioni (Appalto specifico 1), e quali prestazioni secondarie a carico dell'Appaltatore, e comprese nell'Accordo quadro, i servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (AS2) ed esecuzione dei lavori accessori per l'installazione delle apparecchiature di cui all'Appalto Specifico 1 e adeguamento locali (AS3)

Articolo 3 OGGETTO

3.1 Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'approvvigionamento in noleggio da parte dell'AOU di: n.1 angiografo biplano per neuroradiologia, n.1 angiografo biplano per emodinamica, n.1 pet-ct forniti secondo la composizione specificata nell'Allegato n. 1 - "specifiche tecniche sistemi", da realizzarsi mediante accordo quadro, comprendente tre distinti appalti specifici, come sopra dettagliati (AS1-AS2-AS3) comunque tra loro collegati.

3.2 L'Appalto Specifico 1 (AS1) costituisce la prestazione principale dell'unico lotto e comprende:

- a) Fornitura in noleggio per 7 anni (84 mesi) dei due angiografi biplani e della pet-ct con le caratteristiche tecniche indicate in allegato n.1 comprensivi di assistenza tecnica full risk tutto compreso per l'intera durata del noleggio
- b) Fornitura in acquisto delle apparecchiature elettromedicali comprensivi di assistenza tecnica full risk tutto compreso 12 mesi in garanzia legale, arredi ed accessori

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	<i>3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici</i>	Pagina 5 di 15

necessari alla maggiore ergonomia di funzionamento dei sistemi con le caratteristiche tecniche indicate in allegato n.1

- c) Smontaggio e Dismissione e smaltimento dei vecchi angiografi (neuroradiologia ALLURA s/n 52504501 relativi accessori; emodinamica ALLURA XFD10 s/n 153950 IT67464933 e relativi accessori; medicina nucleare DISCOVERY 690 VCT s/n A51043178 e relativi accessori)
- d) Smontaggio, stoccaggio e rimontaggio di una gammacamera GE INFINIA s/n 18174 e relativi accessori
- e) Attività di addestramento e formazione del personale medico, fisico e tecnico finalizzata alla messa in esercizio e all'utilizzo dei sistemi rx forniti
- f) Attività di addestramento e formazione del personale medico, infermieristico finalizzata alla messa in esercizio e all'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali fornite.

3.3 L'Esecutore deve eseguire le seguenti prestazioni, in quanto comprese e integralmente compensate nell'importo a corpo dell'Appalto Specifico 1:

- trasporto, facchinaggio, consegna ed installazione, compreso imballaggio delle apparecchiature e di tutti gli accessori,
- collaudo funzionale e messa in esercizio clinico delle apparecchiature;
- servizi accessori quali periodo legale di garanzia full risk di 12 mesi per tutti i sistemi acquisiti in proprietà
- Attività di implementazione di tutte le tecnologie fornite su infrastruttura informatica di fornitura
- Attività di sviluppo e implementazione delle interfacce software per l'integrazione bidirezionale dell'infrastruttura di fornitura con sistema in uso RIS/PACS/(radiologico e cardiologico)/CIS ., e software di tracking dosimetrico

3.4 La definizione analitica delle specifiche tecniche e prestazionali delle forniture e dei servizi richiesti, il dimensionamento e le quantità degli stessi, sono contenuti negli articoli seguenti e negli allegati dagli stessi richiamati.


3.5 Sono altresì previste quali prestazioni secondarie a carico dell'Appaltatore, e comprese nell'Accordo quadro, i servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (AS2) ed esecuzione dei lavori accessori per adeguamento locali ai fini dell'installazione delle apparecchiature di cui all'Appalto Specifico 1 (AS3);

3.6 I dettagli degli interventi previsti quali prestazioni secondarie (AS2 e AS3) sono contenuti nei documenti che compongono il PFTE, come verificato dalla SO Gestione Attività Edili e Impianti e validato dal RUP, allegato alla documentazione di gara, quale parte integrante della stessa.

3.7 Sono inoltre comprese nell'AS1 e formano oggetto di opzione a favore dell'AOU, le seguenti prestazioni che potranno essere affidate all'Esecutore:

- 3.7.1 fornitura in acquisto delle medesime apparecchiature o arredi offerti, oppure apparecchiature, accessori, strumenti o arredi analoghi o complementari che si dovessero ritenere necessari per le esigenze dell'AOU;

3.8 L'esecutore contrattuale si impegna a cedere al termine della durata contrattualmente prevista per il noleggio, la proprietà di tutte le n. 3 apparecchiature a noleggio (n. 2 angiografi e n. 1 pet-ct) per l'importo complessivo pari a € 3.000,00, iva esclusa come specificato nel Quadro Economico dalla Stazione Appaltante.

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici	Pagina 6 di 15

Articolo 4 DESCRIZIONE, QUANTITA' E SPECIFICHE TECNICHE DELLE ABM

4.1 Ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 36/2023, le specifiche tecniche della ABM oggetto di fornitura, sono contenute nell'allegato 1 del presente capitolato speciale (All. n. 1 - "specifiche tecniche ABM").

4.2 Ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 36/2023, le specifiche tecniche della ABM oggetto di fornitura devono soddisfare tutte le caratteristiche di minima, pena esclusione. Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l'ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.

4.3 Nel caso in cui, per la ABM da fornire che non rispettino le specifiche di minima di cui all'allegato 1, l'Esecutore abbia dato applicazione in sede di gara all'art. 79 del D.Lgs. n. 36/2023 in conformità alle disposizioni del disciplinare di gara, i documenti prodotti a tal fine nella medesima sede costituiscono parte integrante delle specifiche tecniche delle ABM da fornire.

Articolo 4bis INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AMPLIAMENTI GAMMA

4.4 L'Esecutore, durante la vigenza del periodo di garanzia, ha la facoltà di prevedere il rinnovo parziale e/o totale delle tecnologie offerte in sede di gara, mantenendo le medesime condizioni economiche contrattuali. L'eventuale soluzione tecnologica oggetto di aggiornamento dovrà mantenere le medesime performance dei prodotti offerti in sede di gara, ovvero potranno essere proposte condizioni migliorative, previa valutazione da parte del RUP e del Direttore dell'Esecuzione.

4.5 Le proposte di sostituzione/aggiornamento tecnologico o di ampliamento gamma dovranno essere effettuate tempestivamente e offerte allo stesso prezzo dei prodotti aggiudicati; dovranno essere trasmesse dalla Ditta aggiudicataria alla S.O. Gestione Beni, Servizi e Logistica, corredate da apposita documentazione (es. scheda tecnica) e dovranno essere specificate le ragioni di detta sostituzione (es. cessata produzione, sostituzione per cambio codici aggiudicati, miglioramenti tecnologici introdotti, ecc.), per consentire al DEC di effettuare le necessarie valutazioni. Il DEC, ai fini della valutazione, potrà richiedere idonea campionatura. Acquisito l'assenso del DEC, si procederà con l'autorizzazione a parità di condizioni economiche contrattuali.

4.6 L'entrata in vigore di disposizioni normative o regolamentari che obbliga l'Amministrazione ad utilizzare dispositivi diversi comporterà per l'Esecutore l'obbligo di fornire tali dispositivi in sostituzione dei dispositivi oggetto di fornitura a condizioni economiche identiche o migliorative rispetto a quanto offerto in sede di gara.

4.7 Qualora nel corso della fornitura si verifichi, per mutate esigenze di servizio o legislative, una variazione nella gestione della tracciabilità finalizzata all'interfacciamento degli strumenti con il gestionale, gli aggiornamenti saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 5 PERIODO DI GARANZIA DELLE ABM

5.1 Per le ABM fornite, nell'ambito dell'AS1, è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per tutta la durata contrattuale per la parte della fornitura noleggio, e per 12 mesi per la parte di fornitura in acquisto, a decorrere dalla data di verifica di conformità/collaudato funzionale (eventualmente anche in corso di esecuzione) delle ABM ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023. Il periodo di garanzia legale si intende integralmente compensato dai corrispettivi relativi alla fornitura delle ABM.

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici	Pagina 7 di 15

5.2 La garanzia di cui al comma precedente comprende tutte le prestazioni di cui al servizio di assistenza tecnica secondo la formula “TUTTO COMPRESO”, come dettagliate nell’allegato 2 del presente capitolato speciale “specifiche tecniche servizi accessori”.

5.3 Per quanto attiene le opere realizzate nell’ambito dell’AS3 è inclusa la garanzia per difformità e vizi dell’opera (art. 1667 c.c.) e rovina e difetti di cose immobili (art. 1669 c.c.).

Articolo 6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER AS3 – ESECUZIONE LAVORI

6.1 L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione così come prevista dall’art. 117 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 14-12-2022) ed entrato in vigore il 29.12.2022.

6.2 Più precisamente, la polizza deve prevedere:

- la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma corrispondente all’importo di aggiudicazione dei lavori;

- la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti per una somma corrispondente all’importo di aggiudicazione dei lavori;

- la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori

Articolo 7 DESCRIZIONE, QUANTITA' E SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI ACCESSORI


7.1 L’Esecutore deve eseguire il servizio di assistenza tecnica secondo la formula “TUTTO COMPRESO”. Le prestazioni e le specifiche dei servizi, nella formula indicata, sono contenute nell’allegato 2 del presente capitolato speciale “specifiche tecniche servizi accessori”. Tale servizio deve essere prestato per tutta la durata contrattuale per la parte della fornitura noleggio (7 anni), mentre per la parte di fornitura in acquisto tale servizio di garanzia dovrà essere prestato per ulteriori 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza del periodo legale di garanzia di cui all’articolo precedente.

7.2 L’Esecutore deve eseguire il servizio formazione secondo quanto specificato nell’allegato 3 del presente capitolato speciale “specifiche tecniche servizi accessori”.

7.3 L’Esecutore deve prestare assistenza scientifica; (supporto scientifico con eventuali partecipazione ad eventi di formazione a carattere formativo nazionale o internazionale).

7.4 L’Esecutore deve eseguire l’aggiornamento o nuovi release di programma (software).

7.5 L’Esecutore deve eseguire l’aggiornamento tecnologico gratuito delle apparecchiature ed eventuale sostituzione delle strumentazioni in caso di rilevanti innovazioni.

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici	Pagina 8 di 15

7.6 L'Esecutore, durante il periodo di garanzia, deve eseguire gli interventi e necessaria assistenza nell'eventualità che i sistemi installati, per esigenze organizzative della SOD utilizzatrice, debbano essere spostati di sede.

Articolo 7bis INTEGRAZIONI HW e SW

7.1 Nel caso in cui la strumentazione/apparecchiatura prevedano l'utilizzo di appositi hardware e software per l'elaborazione dei dati, gli stessi dovranno essere oggetto di assistenza tecnica Full Risk comprensivo dei servizi di manutenzione preventiva, correttiva, adeguativa, risk management a carico della ditta esecutrice. I servizi di assistenza tecnica Full Risk si applicheranno a tutti i prodotti software e relativi hardware che verranno forniti e/o realizzati nell'ambito del presente appalto.

7.2 Le eventuali postazioni dovranno essere fornite comprensive di Sistema Operativo in licenza d'uso e di eventuale software applicativo necessario al corretto funzionamento, comprese eventuali licenze per il database server. Per garantire la sicurezza informatica dell'intera piattaforma e per non compromettere il livello di sicurezza della rete dati aziendale, i client dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- essere equipaggiati con sistema operativo Microsoft Windows 11 Professional;
- possibilità di aggiungere il client al dominio aziendale Windows senza limitarne le prestazioni e il funzionamento del software;
- possibilità di utilizzo da parte di utenti windows appartenenti al gruppo "users", senza quindi necessitare di privilegi da "local administrator" o da "power user"

7.3 Per quanto riguarda il server, se basato su S.O. Windows, dovrà essere fornito Microsoft Windows Server 2019 o versione successiva e superiore e, in analogia a quanto richiesto per il client, dovrà essere possibile aggiungere il server al dominio Windows aziendale. Sono altresì ammessi server equipaggiati con sistema operativo Linux purché avente supporto in corso di validità (non end-of-life / end-of-support).

7.4 Per tutta la durata dell'appalto, l'esecutore dovrà garantire:

- manutenzione preventiva e correttiva sia sul software che sull'hardware fornito;
- manutenzione adeguativa a norme nazionali e regionali;
- manutenzione evolutiva del software.

7.5 Il software e il relativo Hardware dovranno essere costantemente aggiornati alle ultime versioni dei sistemi operativi ed alle patch di sicurezza.

7.6 Su tutti i sistemi forniti server e client verrà installato l'antivirus Sophos aziendale ovvero altro prodotto fornito, gestito ed aggiornato dall'esecutore.

7.7 L'esecutore dovrà dichiarare di conoscere e rispettare il Regolamento Aziendale dei Sistemi Informativi.

7.8 Nel caso non fosse possibile ottemperare alle richieste contenute ai paragrafi 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, per questioni tecniche o di affidabilità della procedura clinica, il fornitore si impegna, coordinandosi con i Sistemi Informativi Aziendali, a implementare la soluzione migliore per garantire la sicurezza informatica e non compromettere il livello di sicurezza della rete dati aziendale. In ogni caso, la soluzione fornita verrà sottoposta a test di vulnerability assessment che dovranno obbligatoriamente avere risultato positivo.

7.9 Qualora inoltre il software gestisca o archivi dati personali dei pazienti, gli stessi dovranno essere trattati in conformità alla normativa vigente in materia (GDPR 2016/679). L'esecutore dovrà



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici

Pagina 9 di 15

fornire una dichiarazione sulla conformità al GDPR e in particolare sul rispetto delle caratteristiche privacy by design e privacy by default.

7.10 Nel rispetto del principio del privacy by design, su richiesta di AOU, l'esecutore dovrà provvedere a svolgere una DPIA (art. 35 GDPR).

7.11 I sistemi hardware forniti (server, storage, etc), ad esclusione dei client, verranno alloggiati su rack.

7.12 L'esecutore dovrà fornire la manualistica in italiano relativamente alle componenti hardware e/o software.

7.13 Qualora venga messo a disposizione un servizio web based in cloud (SAAS) il presente articolo non si applica e resterà sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell'Esecutore la gestione delle policy di sicurezza a norma di legge e secondo le migliori pratiche di cybersecurity, che potranno essere oggetto di assessment da parte del Sistema Informativo Aziendale dell'AOU.

Articolo 8 CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELLE ABM

8.1 L'Esecutore deve eseguire a propria cura e spese il trasporto, facchinaggio, consegna ed installazione delle ABM presso i rispettivi locali della SOD utilizzatrice.

8.2 Le specifiche prestazionali relativamente al servizio di consegna e installazione sono contenute nell'allegato 2 del presente capitolato speciale "specifiche tecniche servizi accessori".


ARTICOLO 9 TERMINI DI ESECUZIONE

9.1 In ordine alle prestazioni secondarie, servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori (AS2-AS3), le rispettive durate stimate per ciascuna prestazione, sono dettagliatamente indicate nell'allegato "PFTE".

9.2 Per ciascuna delle prestazioni secondarie, nello specifico sia per il servizio di progettazione esecutiva che per l'esecuzione dei lavori (AS2-AS3), sarà redatto apposito verbale di avvio delle prestazioni e di consegna dei luoghi di cantiere.

9.3 I termini relativi alla consegna e installazione delle ABM, oggetto della fornitura di cui all'Appalto Specifico 1, partire dal tempo T_0 entro i quali devono essere espletate le attività gli adempimenti rispettivamente indicati, sono riportati nelle seguenti tabelle:

Fornitura apparecchiatura in noleggio				
Ref.	$T_0=0$ gg	$T_1= 5$ gg da T_0	$T_2=5$ gg da T_1	$T_3=20$ gg da T_2
Attività	Data verbale collaudo AS3	Data verbale DEC avvio prestazioni	Ultimazione Consegna apparecchiature	Completamento installazione e messa in funzione macchine compreso l' addestramento personale

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici	Pagina 10 di 15

Documenti	Verbale di collaudo	Verbale sottoscritto	Documenti di Trasporto	Verifica conformità / collaudo funzionale
------------------	---------------------	----------------------	------------------------	---

Si precisa che il termine **T₁** è a favore dell'AOU, i termini **T₂** e **T₃** sono a favore dell'Esecutore.

Fornitura apparecchiatura in proprietà				
Ref.	T ₀ =0 gg	T ₁ = 5 gg da T ₀	T ₂ =5 gg da T ₁	T ₃ =20 gg da T ₂
Attività	Data verbale collaudo AS3	Data verbale DEC avvio prestazioni	Consegna apparecchiature	Completamento installazione e messa in funzione macchine compreso l' addestramento personale
Documenti	Verbale di collaudo	Verbale sottoscritto	Documenti di Trasporto	Verifica conformità / collaudo funzionale

Si precisa che il termine **T₁** è a favore dell'AOU, i termini **T₂** e **T₃** sono a favore dell'Esecutore.

9.4 Il collaudo di accettazione delle apparecchiature, in contraddittorio con il fornitore, verrà effettuato da parte del personale incaricato dalla Stazione appaltante, che ne accerterà la rispondenza alle norme tecniche e di sicurezza elettrica. In fase di collaudo, l'appaltatore, nella persona delegata, deve dimostrare la rispondenza dell'apparecchiatura a quanto disposto dalla specifica normativa CEI, se prevista, o dalle procedure della Ditta produttrice e, comunque, deve dimostrare la funzionalità a tutti i test richiesti nelle procedure aziendali, conformi alle prestazioni dichiarate nell'offerta tecnica

9.5 I tempi di intervento per il servizio di manutenzione full risk, che si applicano anche al periodo di noleggio per le grandi apparecchiature e di garanzia legale per tutte le altre compresi gli arredi, sono riportati nella seguente tabella:

T5: tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
o per guasto bloccante ≤ 4h
o per guasto non bloccante ≤ 48h
T6: tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
o per guasto bloccante ≤ 48h
o per guasto non bloccante ≤ 96h
T7: n.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità della singola apparecchiatura (incluse le attività programmate) ≤ 10gg



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO


3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici

Pagina 11 di 15

ARTICOLO 10 PENALI

10.1 In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali di cui all'AS1, per causa imputabile all'Esecutore, l'AOU potrà applicare le seguenti penali:


- 10.1.1 Mancato rispetto dei termini T2, T3 dell'art. 9.3: penale giornaliera di importo pari allo 0,5 per mille del prezzo di aggiudicazione delle singole ABM per le quali si verifica il ritardo;
 - 10.1.2 Mancata esecuzione della manutenzione programmata nella data concordata, qualora la manutenzione programmata sia comunque effettuata in data successiva e in tempo utile rispetto alla scadenza prevista dal manuale d'uso: € 200,00 per ogni evento descritto;
 - 10.1.3 Mancata esecuzione della manutenzione programmata rispetto alla scadenza prevista dal manuale d'uso: € 1.000,00 per ogni evento descritto;
 - 10.1.4 Mancato rispetto del termine T1 dell'art. 8.3: € 200,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo;
 - 10.1.5 Giorni di indisponibilità in più rispetto a quanto dichiarato in fase di gara: € 300,00 per ogni giorno o frazione di indisponibilità aggiuntiva per ciascuna ABM.
 - 10.1.6 Mancata consegna del Rapporto tecnico di intervento di manutenzione correttiva, preventiva, adeguamento: € 25,00 per ogni rapporto consegnato non contestualmente della fine dell'intervento, € 50,00 per ogni rapporto non consegnato o consegnato in seguito a sollecito dell'AOU.
 - 10.1.7 Mancato rispetto del termine T5 dell'art. 9.5: € 200,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo
 - 10.1.8 Mancato rispetto del termine T6 dell'art. 9.5: € 200,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo
 - 10.1.9 Mancato rispetto del termine T7 dell'art. 9.5: € 5.000,00 per ogni giorno/anno o frazione di giorno/anno in più rispetto al limite indicato su singola apparecchiatura
- 10.2 Per ogni altra fattispecie di violazioni, inadempienze, relative ad una non corretta esecuzione del contratto, si applicano le seguenti penali:
- 10.2.1 per fattispecie relative a ritardo nell'esecuzione della prestazione, nella misura pari allo 1,5 per mille dell'importo netto contrattuale previsto per la relativa prestazione per ogni giorno di ritardo;
 - 10.2.2 per fattispecie relative ad inesatto/mancato adempimento (es. dispositivo non rispondente al progetto approvato o all'offerta, non corretta predisposizione della documentazione in fase di esecuzione, mancata tempestiva comunicazione relativa alla indisponibilità dei dispositivi, ...), penali quantificate da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 secondo la gravità, proporzionata all'entità della infrazione stessa.
- 10.3 L'AOU si riserva la facoltà di fare eseguire da altri la mancata o incompleta fornitura o di acquistare il materiale a spese dell'Esecutore.
- 10.4 In caso di acquisto in danno presso terzi, l'AOU ne darà comunicazione all'Esecutore ai fini dell'addebito dei maggiori oneri sostenuti e per il risarcimento del danno eventualmente patito.
- 10.5 Mancata consegna della relazione di cui all'Allegato II.3 art. 1 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 (relazione parità di genere, relazione assolvimento obblighi L. 68/1999 art. 17 e obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni eventualmente necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile): penale giornaliera di importo pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'AS3. Inoltre la violazione dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici	Pagina 12 di 15

- 10.6 In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'AS2 per la consegna del progetto esecutivo all'AOU, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale
- 10.7 In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'AS3 per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.
- 10.8 Per il premio di accelerazione relativo all'AS3, di cui all'art. 126 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, si rimanda a quanto espressamente previsto nella Relazione Generale Illustrativa.
- 10.9 Si precisa che l'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 11 RESPONSABILITA' PER DANNI A TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA

- 11.1 L'AOU è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale dell'Esecutore nell'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
- 11.2 L'Esecutore risponde pienamente, sia contrattualmente che extra contrattualmente, per i danni materiali, lesioni a persona e qualsiasi altro evento pregiudizievole che potessero derivare dall'appalto in questione ed imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'AOU, che fin da ora si considera sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.
- 11.3 Nella esecuzione dell'appalto, l'Esecutore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone e alle cose, anche di terzi.
- 11.4 L'Esecutore, non oltre 10 giorni prima dell'avvio delle prestazioni previste dall'appalto, dovrà stipulare le polizze assicurative specificamente indicate in relazione a ciascun Appalto Specifico, con primaria Compagnia a beneficio dell'AOU e dei terzi per l'intera durata del contratto.
- relativamente all'Appalto Specifico AS1: Polizza di Responsabilità Civile Terzi e Operai (RCT/RCO);
 - relativamente all'Appalto Specifico AS2 e AS3: Polizza di Responsabilità Civile Terzi e Operai (RCT/RCO); Polizza CAR con garanzia di manutenzione;
 - relativamente all'Appalto Specifico AS2: Polizza di Responsabilità Civile Professionale, a garanzia dei danni a terzi e all'AOU derivanti da errori professionali commessi nell'esecuzione del servizio.
- 11.5 La polizza RCT/O dovrà prevedere un massimale per sinistro pari ad almeno € 5.000.000,00.
- 11.6 La polizza RC Prodotti dovrà prevedere un massimale per sinistro e per anno non inferiore ad € 5.000.000,00, con operatività temporale della copertura a garanzia dei danni a terzi e all'AOU cagionati dai prodotti consegnati nel corso del periodo dell'appalto.
- 11.7 La polizza CAR dovrà essere predisposta secondo gli schemi tipo ministeriali e dovrà prevedere:
- Sezione A (Copertura assicurativa per i danni subiti dall'AOU a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e garanzia di manutenzione):
 - Partita 1 – Opere e impianti: somma assicurata pari a € 3.500.000,00

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici	Pagina 13 di 15

- Partita 2 – Opere e impianti preesistenti i: somma assicurata pari a € 1.000.000,00
- Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere):
- Massimale /sinistro non inferiore a € 5.000.000,00

11.8 La copertura assicurativa di (RCT) dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo rischio”) da altre coperture che l'Esecutore avesse già in corso.

11.9 La suddetta copertura assicurativa CAR deve essere integrata delle seguenti estensioni:

- Danni a cose dovuti a vibrazioni
- Danni da inquinamento
- Danni derivanti da forza maggiore (terremoto, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici, ecc.)
- Interruzioni / sospensioni di esercizio di attività di terzi
- Danni da polvere
- Manutenzione estesa 24 mesi.
- Errori di progetto e calcolo
- Azioni di terzi in genere (furto rapina sabotaggio)
- Dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere
- Danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere
- Danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose che l'Assicurato abbia in proprietà , consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere e impianti preesistenti
- Danni di cui deve rispondere l'esecutore e norma degli articolo 1667, 1668, 1669 c.c.

11.10 La Polizza RC Professionale dovrà prevedere un massimale per sinistro e per anno non inferiore ad € 500.000,00, con operatività della garanzia sia per i danni patrimoniali puri che per i danni materiali a cose e le lesioni a persona; qualora la polizza sia stipulata nella forma di “claims made”, la garanzia dovrà rimanere operante per i due anni successivi alla scadenza dell'appalto (cd garanzia postuma)


11.11 L'operatività temporale della garanzia prevista dalla polizza deve essere in cd regime di “loss occurrence”, senza limiti temporali per la denuncia del sinistro purchè il danno si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza.

11.12 Si precisa che, per le polizze di cui ai commi precedenti, qualora fossero presenti scoperti/franchigie, non dovranno essere opponibili ai terzi danneggiati; dovranno inoltre prevedere l'espressa inclusione dell'AOU nel novero dei terzi a tutti gli effetti, oltre all'inclusione dell'AOU quale “Assicurato aggiuntivo”, limitatamente alle attività oggetto dell'appalto.

11.13 L'Esecutore solleva fin d'ora la AOU da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni causati a persone o cose, che dovessero verificarsi nello svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.

11.14 Le polizze suddette dovranno essere consegnate in originale o Copia conforme alla AOU, che avrà, altresì, diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiederne, ove lo ritenga necessario, eventuali modificazioni.

11.15 L'AOU si riserva di richiedere eventuali ulteriori estensioni di garanzia delle polizze prodotte dall'Esecutore, a seguito di apposita valutazione dei rischi ritenuti connessi alla specifica esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici	Pagina 14 di 15


- 11.16 L'Esecutore potrà inoltre dimostrare di aver assolto gli obblighi assicurativi contemplati dal presente articolo anche mediante presentazione di una polizza già esistente, purché le condizioni previste siano ritenute, ad insindacabile giudizio dell'AOU, equivalenti a quelle previste nel presente articolo e senza limiti di massimale in forma aggregata. Per le Polizze dove sia previsto un massimale per sinistro e per anno, dovrà essere riservato per questo specifico appalto un massimale per anno pari a quello previsto dalla polizza richiesta.
- 11.17 In tal caso l'Esecutore dovrà presentare, unitamente alla copia della Polizza completa di tutte le condizioni generali e particolari, anche la quietanza del premio pagato per l'annualità assicurativa in corso ed appendice alla polizza con la quale l'Assicuratore preveda quanto disposto ai sensi del predetto articolo e prenda atto e dia conferma della validità della copertura alle condizioni tutte di polizza anche per il presente appalto.

Articolo 12 Contestazioni e riserve dell'Esecutore

- 12.1 Per le contestazioni e riserve, si applica la disciplina di cui all'art. 34 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto segue.
- 12.2 Le riserve devono essere formulate dall'Esecutore per iscritto e trasmesse tramite PEC all'AOU.
- 12.3 L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia formulato.
- 12.4 Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo/della verifica di conformità mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità quanto previsto dalle lettere da a) a e) laddove applicabili.
- 12.5 Il DEC formula e comunica al RUP il parere di competenza sulla fondatezza delle riserve o contestazioni, di volta in volta dell'art. 7 dell'Allegato II.14 . La decisione finale è comunicata dal RUP all'Esecutore entro i successivi 30 giorni.

Articolo 13 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA – DUVRI

- 13.1 L'Esecutore è tenuto al rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (art. 26 – obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione) e leggi correlate, secondo le procedure generali e particolari vigenti presso la AOU.
- 13.2 L'Esecutore risponde nei confronti dell'AOU e di terzi, degli oneri derivanti dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone o degli strumenti, coinvolti o meno, nella gestione del servizio.
- 13.3 In merito agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI e Nota Informativa) in quanto sono stati

	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	
	<i>3592 Accordo quadro misto per la fornitura apparecchiature (un angiografo biplano per la sala di neuroradiologia; un angiografo biplano per la sala di emodinamica; un sistema PET-CT per medicina nucleare), servizi di progettazione e lavori strutturali e impiantistici</i>	Pagina 15 di 15

evidenziati, dal Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Azienda (S.P.P.), rischi di interferenza nelle attività descritte nel presente Capitolato.

13.4 L'Esecutore dovrà effettuare prima della stipula del contratto la riunione con il S.P.P. coordinamento e sottoscrivere il DUVRI.

13.5 Tali procedure non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate dall'Esecutore, ma devono integrarsi con esse per garantire un'adeguata informazione al personale anche sui regolamenti vigenti nell'AOU

13.6 Nei casi in cui l'impresa esecutrice individui, nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, ulteriori rischi da interferenza deve darne immediata comunicazione al R.U.P. per i conseguenti Per adempimenti.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'Allegato II.14, in specie per quanto riguarda la verifica di conformità

Articolo 14 **CLAUSOLA INTERPRETATIVA – GERARCHIA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI**

14.1 In caso di discordanza, contrasto o difformità tra gli elaborati tecnici costituenti il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo all'AS2 e AS3, contenente gli elaborati di cui all'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, e quanto disposto nei documenti prescrittivi costituenti la documentazione di gara quali il Capitolato Speciale d'Appalto (3592_2.0_capitolato speciale), la Relazione Generale Illustrativa (3592_1.0_Relazione generale illustrativa) e il Disciplinare di gara (3592_Disciplinare), prevarranno, ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione del contratto, le disposizioni contenute in questi ultimi nell'ordine indicato.

14.2 Il PFTE e i suoi allegati conservano valore descrittivo, tecnico e progettuale, ma non possono derogare né integrare in senso difforme le obbligazioni, i requisiti e le condizioni contrattuali stabiliti negli atti di gara sopra richiamati, i quali devono intendersi prevalenti a ogni effetto contrattuale e ai fini della partecipazione alla presente procedura.

ALLEGATI AL CAPITOLATO

Costituiscono allegati al presente Capitolato speciale:

- 1. Specifiche tecniche ABM
- 2. Specifiche tecniche servizi
- PFTE relativo all'AS2 e AS3